



AR.PA. RADIOLOGICA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Via Alessandro Volta, 37 - 00153 Roma
Tel. 06.57288563 - Fax 06.5756595

Rappresentante Legale: Dr. Giuseppe Vedda

Direttore tecnico: Prof. Amerigo Miele

Autorizzazione sanitaria del 19/09/2003

Per eventuali reclami compilare il modello presente
in segreteria.

Referente reclami: Dr. Giuseppe Vedda

AR.PA. RADIOLOGICA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

AR.PA. RADIOLOGICA
Via Alessandro Volta, 37 - Roma

ORARIO DI APERTURA

La radiologia è aperta al pubblico per informazioni e appuntamento:
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.00
Sabato dalle 7.30 alle 13.00

Le sedute radiologiche si effettuano nei giorni:
Martedì e Mercoledì dalle 8.00 alle 13.00
Giovedì e Venerdì dalle 15.00 alle 19.00

RADIOLOGIA

• RADIOLOGIA GENERALE

Apparato muscolo scheletrico*
Colonna in toto*
Colonna in toto sottocarico
Ortopanoramica arcata dentaria superiore e inferiore*
Cefalometria*
Telecuore*
Digerente completo*
Clisma opaco
Tenue seriato*
Stratigrafia ossea

- ARTI SUPERIORI
- Mano
- Polso
- Gomito
- ARTI INFERIORI
- Ginocchio
- Caviglia
- Avampiede
- Mesopiede
- Polpaccio

• MAMMOGRAFIA LOW DOSE

• M.O.C. TOTAL BODY

• ECOGRAFIA

• ARTOSCAN

(Risonanza Magnetica Nucleare
Muscolo Scheletrica)

- Anche

*ANALISI CONVENZIONATE

RITIRO REFERTI

Il tempo per il ritiro dei referti è normalmente di 24 ore, e va da un minimo di 7 ore ad un massimo di 3 giorni.

Il ritiro del referto può essere effettuato presso la Segreteria dalle ore 15.30 alle ore 19.00 del giorno previsto e nei giorni successivi dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00, il sabato dalle 10.30 alle 12.00.

Legge sulla privacy: Il ritiro dei referti deve essere fatto personalmente o da altra persona munita di delega e di documento di riconoscimento. I pazienti possono accedere direttamente senza bisogno di alcuna autorizzazione né appuntamento (D.L. 502/92).

• ECOGRAFIA

- Anche
- Aorta addominale
- Epatica
- Ghiandole salivari
- Gravidanza
- Mammaria
- Ostetrica
- Parotidea
- Pancreas
- Pelvica
- Renale
- Splenica
- Surrenale
- Tessuti molli
- Testicolare
- Tiroidea
- Transrettale
- Vescico-prostatica sovrapubica

La radiologia è totalmente digitalizzata





**ARTOSCAN
(RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE
MUSCOLO SCHELETRICA)**


Prima dell'esame il paziente deve togliere tutti gli oggetti di metallo (orologio, occhiali, forcine, gioielli, ecc.) e gli indumenti che possono contenere fibre o parti metalliche (corsetti, panciere, reggiseni body, ecc.); deve inoltre rimuovere tutti i prodotti cosmetici, le lenti a contatto e le protesi dentarie.

L'esame ha una durata di circa 30'.

La macchina è a cielo aperto.

MAMMOGRAFIA LOW DOSE

La mammografia è un esame radiografico che permette una diagnosi molto attendibile e dà la possibilità, quindi, al medico di segnalare la presenza di tumori mammari non ancora palpabili. Rispetto al sistema tradizionale la MAMMOGRAFIA LOW DOSE ad levata risoluzione, utilizza bassi dosaggi di raggi X, consentendo, senza rischi, la ripetizione dell'esame.



CONVENZIONI



Unisalute - Capaiap - Anpan
Caspie - Fasi
Lottomatica - Fasdac - Casagit

ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA (TICKET)

(Legge 724/94 e successive modificazioni)

Esistono tre forme di esenzione dal pagamento del ticket: per patologia, per reddito e per gravidanza.

ESENZIONE PER PATOLOGIA

Presuppone l'emissione di un tesserino di esenzione da parte della ASL competente per territorio di residenza del cittadino.

ESENZIONE PER REDDITO

Ai sensi della Legge 24.12.1993 n.537, modificata dalla Legge 23.12.1994 n.724 e dalla Legge 28.12.1995 n.549, prevede i seguenti casi:

- 1. Di età inferiore ai 6 anni e con reddito familiare lordo sotto 36.150 Euro annui riferito all'anno precedente.

- 2. Di età superiore ai 65 anni e con reddito familiare lordo sotto 36.150 Euro annui riferito all'anno precedente (riferito solo all'età del singolo cittadino).

- 3. Attualmente disoccupato (*) ed appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore a 8.260 Euro incrementato fino a 11.360 Euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 Euro per ogni figlio a carico.

- 4. Familiari a carico del capofamiglia nelle condizioni inserite al punto 3.

- 5. Titolare di pensione, di età superiore ai 60 anni e inferiore ai 65 anni ed appartenente a nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore agli 8.260 Euro incrementato fino a 11.360 Euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 Euro per ogni figlio a carico.

- 6. Familiare a carico del capofamiglia nelle condizioni inserite al punto 5.

- 7. Titolare di pensione sociale appartenente a nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore a 8.260 Euro incrementato fino a



11.360 Euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 Euro per ogni figlio a carico.

- 8. Familiare a carico del capofamiglia nelle condizioni al punto 7.

ESENZIONE PER GRAVIDANZA

...IL MINISTRO DELLA SANITA' decreta:

- Art. 1. 1. Sono escluse dalla partecipazione al costo, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate dal presente decreto e dagli allegati A, B e C, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i consultori familiari.
- Art. 1. 2. La prescrizione delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche è effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2 e degli allegati A, B e C.

- Art. 2. 1. In funzione preconcezionale sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prescritte dallo specialista alla coppia, se l'anamnesi riproduttiva o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto.

- Art. 2. 2. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, prescritte di norma dallo specialista.

- Art. 2. 3. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale, nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate dall'allegato C .

- Art. 2. 4. In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente articolo, le prescrizioni di diagnostica strumentale e di laboratorio devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico.

